

**COMUNE DI GONNOSTRAMATZA**  
**Provincia di Oristano**



**Ufficio Servizi Sociali**

tel.0783/92015 - [servizisociali@comune.gonnostramatza.or.it](mailto:servizisociali@comune.gonnostramatza.or.it)

Allegato 1)

*OGGETTO*

**Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11 – Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. – Anno 2022-**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso che :**

- la L. 431/98 detta norme in materia di locazione e rilascio degli immobili ad uso abitativo;
- l’art. 11 della suddetta legge istituisce il Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, destinato all’erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio, fondo la cui dotazione annua è stabilita dalla Legge Finanziaria;
- I commi 7 e 8 dell’art. 11 della L. n. 431/1998, pongono in capo alle Regioni la ripartizione delle risorse tra i Comuni e in capo ai Comuni il compito di provvedere a definire l’entità e le modalità di erogazione del contributo individuato, con appositi bandi pubblici, i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle direttive impartite con Decreto Ministeriale;
- il D.M. LL.PP. del 07.06.1999 (pubblicato in GU -Serie Generale n. 167 del 19.07.2022), come integrato con i Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13.07.2022 (pubblicato in GU – Serie Generale n. 187 del 11 che stabilisce i requisiti minimi per poter beneficiare dei contributi integrativi e gli adempimenti regionali e comunali necessari ai fini dell’assegnazione degli stessi a favore degli aventi titolo;

**Visti:**

- la Deliberazione di G. R. n. 29/19 del 22.09.2022 con la quale la Regione Sardegna, ha approvato i “Criteri per l’individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi” di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 – D.M. 7 giugno 1999 e D.M. 13 luglio 2022, al quale i Comuni dovranno attenersi per l’individuazione dei beneficiari del contributo (allegato alla deliberazione di cui in precedenza);
- l’allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale Ras – Assessorato dei Lavori Pubblici , N. 1850 -Prot. in uscita n. 39313 del 11.10.2022, dal quale si evince che la somma assegnata al Comune di Gonnostamatza, è pari ad €. 1.351,08;

**Richiamati:**

- altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 24.10.2022, con la quale la Giunta ha dato indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo-Servizi Sociali, al fine di procedere all’approvazione del bando per individuare i soggetti aventi diritto ai benefici in questione;
- la determinazione del responsabile del servizio Amministrativo-Servizi Sociali n. 338 del 27.10.2022 recante “L. N. 431 DEL 09.12.1998 ART. 11 - Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione - anno 2022 - avvio del procedimento per l’individuazione dei beneficiari - approvazione avviso pubblico e relativa modulistica per la presentazione delle domande”;

**RENDE NOTO**

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande volte ad ottenere i contributi ad integrazione del pagamento dei canoni di locazione relativi all’anno 2022, secondo quanto disposto dal presente Bando e dalla vigente normativa in materia.

Le domande possono essere presentate con decorrenza **dal 28 ottobre 2022 e fino al 25 novembre 2022.**

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza delle condizioni di seguito riportate.

### **1. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI**

I destinatari dei contributi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 3, della Legge n. 431/98, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere residenti nel Comune di Gonnostramatzia Essere titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.
- Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Tutti i suddetti requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda e dovranno permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente riconosciuto.

#### **Il contratto deve:**

- risultare regolarmente registrato (ex art. 2, comma 1 della L. n. 431/1998) e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente e occupate a titolo di abitazione principale;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo verrà liquidato relativamente al periodo per il quale sussiste il requisito.

#### **Sono esclusi:**

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.
- i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

### **2. REQUISITI ECONOMICI PER OTTENERE I BENEFICI**

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile del 13/07/2022:

- **Fascia A:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (**pari a € 13.659,88**), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
- **Fascia B:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata (**pari a € 14.573,00**) rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00;
- **Fascia Covid:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM del 13/7/2022, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

### **3. DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO**

Qualora l'importo trasferito dalla Regione fosse insufficiente a coprire l'intero fabbisogno del Comune, per ragioni di equità e parità di trattamento, si opererà la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle

fasce A e B e Fascia Covid, non prevedendo quindi criteri di priorità di assegnazione, nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e € 2.320,00 per la fascia B e la fascia Covid.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B e la fascia Covid è pari al 24% dell'ISEE.

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ( $C = CA - CS$ ). Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

Il diritto al contributo decorre dal 01.01.2022 o dalla data di stipula del contratto di locazione, In tal caso il contributo verrà erogato per i mesi di validità del contratto di locazione e per il calcolo dei mesi non si terrà conto delle frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

#### **4. CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE**

Si premette che la non cumulabilità del Fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento, come per esempio nel caso, di seguito descritto, del Reddito di Cittadinanza.

Viceversa, la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

#### **5. REDDITO /PENSIONE DI CITTADINANZA**

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del decreto ministeriale del 13/7/2022, "i contributi concessi .... non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto."

Posto quanto sopra il Comune erogherà l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del cd. Reddito/pensione di cittadinanza in quanto la compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto sarà effettuata dall'INPS, successivamente alla comunicazione allo stesso ente di previdenza, da parte dei comuni, della lista dei beneficiari.

#### **6. FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI**

Alla luce di quanto disposto dell'art. 1, comma 7, del DM n. 290 del 19/7/2021 le risorse possono essere utilizzate ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere tra loro cumulate

#### **7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente Bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, fatta eccezione per le ipotesi in cui non è ammissibile l'autocertificazione.

L'interessato dovrà presentare l'istanza, sulla base del modulo predisposto dall'Ufficio, **entro e non oltre il giorno 25.11.2022, all'Ufficio Protocollo mediante consegna a mano o a mezzo pec: [protocollo@pec.comune.gonnostramatza.or.it](mailto:protocollo@pec.comune.gonnostramatza.or.it)**

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

- ☐ copia del contratto di locazione regolarmente registrato all'Ufficio del Registro;
- ☐ ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno 2022;
- ☐ copia documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive l'istanza;
- ☐ se immigrato extracomunitario, copia del permesso di soggiorno;
- ☐ fotocopia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione riferite all'anno 2022;

☐ Certificazione Isee in corso di validità e/o Isee corrente

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

## **8. MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

A seguito dell'istruttoria delle domande pervenute e dei relativi controlli, al fine di verificarne la completezza e regolarità, si procederà alla formazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria con l'elencazione dei soggetti ammessi e non ammessi.

La graduatoria verrà predisposta dal Responsabile del Servizio -Amministrativo-Servizio Sociale. La pubblicazione della determinazione all'Albo Pretorio On line, varrà quale formale notifica agli interessati. Verso la stessa, sarà possibile presentare ricorso nel termine di 7 giorni dalla data di pubblicazione. Qualora entro tale termine non perverranno ricorsi la graduatoria diventerà definitiva e si potrà procedere alla liquidazione dei contributi.

## **9. MODALITÀ DI RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI**

Qualora il contributo concesso dalla Ras fosse insufficiente a soddisfare la totalità delle richieste si procederà ad una ripartizione dello stesso fra tutti gli aventi diritto, in misura proporzionale ai trasferimenti regionali.

La liquidazione del contributo è subordinata alla verifica della regolarità dei pagamenti per l'anno al quale si riferisce il contributo stesso. A tal fine i soggetti sono tenuti alla presentazione delle ricevute o altro documento idoneo a dimostrare l'avvenuto pagamento. di prevedere, per le motivazioni esplicitate, al fine di far fronte alle situazioni di morosità e quindi ai casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare al Comune la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, che i contributi destinati ai conduttori vengano erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, ai sensi e nei modi indicati nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 11 della L. n.431/1998;

## **10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (RGDP 2016/679), recanti disposizioni a tutela dei dati personali, i dati personali da forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Amministrazione.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e un eventuale rifiuto potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento e delle sue successive fasi.

Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile a svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel RGDP 2016/679.

## **11. CONTROLLI E SANZIONI**

Ai sensi della normativa vigente l'Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, anche avvalendosi dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e verrà escluso dalla graduatoria. L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme erogate e adotterà ogni altro provvedimento conseguente alla non veridicità della dichiarazione resa.

## **Art. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Amministrativo -Servizi Sociali, Assistente Sociale Greca Onnis.

### **Art. 13 - PUBBLICITA' DELL'AVVISO**

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio del sito internet del Comune: [www.comune.gonnostramatza.oristano.it](http://www.comune.gonnostramatza.oristano.it)

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel bando e sulle modalità di compilazione della domanda è possibile rivolgersi presso l'ufficio Servizi Sociali, negli orari di apertura al pubblico o al seguente recapito telefonico 0783 92015.

### **ART. 14 – NORME FINALI E TRANSITORIE**

Per quanto non previsto nei presenti criteri si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia di accesso alle abitazioni in locazione – L. 431/98, al Decreto del Ministero dei Lavori pubblici 7 giugno 1999, alla Delibera di G.R. n. 37/40 del 09.09.2021 e deliberazione della Giunta Comunale n. 44/2021.

Gonnostramatza lì 27/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO -SERVIZI SOCIALI  
Greca Onnis